



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE, INCARICHI DI LAVORO
AUTONOMO E PATROCINIO LEGALE**

Prot. n. 1955 del 17 aprile 2024

Approvato con Determinazione della Gestione Commissariale n. 81 del 17 aprile 2024

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE, INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO E PATROCINIO LEGALE

INDICE

- 1. AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 2. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 3. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**
- 4. IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE**
- 5. COMMISSIONE GIUDICATRICE**
- 6. ALBO OPERATORI ECONOMICI, ALBO AVVOCATI, ALBO PROFESSIONISTI SANITARI**
- 7. PRINCIPI GENERALI**
- 8. VALORE STIMATO DELL’APPALTO**
- 9. SOGLIE**
- 10. DETERMINA O DECISIONE DI CONTRARRE E FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**
- 11. AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD € 140.000**
 - 11.1 Modalità di selezione del soggetto affidatario
 - 11.2 Formalizzazione dell’affidamento
 - 11.3 Verifiche sull’affidatario
- 12. AFFIDAMENTI DI SERVIZI E DI FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 140 MILA EURO ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA E DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 150 MILA ED INFERIORE ALLA SOGLIA**
 - 12.1 Modalità di selezione del soggetto affidatario
 - 12.2 Formalizzazione dell’affidamento
 - 12.3 Verifiche sull’affidatario
- 13. AFFIDAMENTI DI SERVIZI E DI FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA**
- 14. INCARICHI PER LA RAPPRESENTANZA LEGALE**
- 15. INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO**
 - 15.1 incarichi di consulenza
 - 15.2 Collaborazioni coordinate e continuative
- 16. CONTENUTO DEL CONTRATTO**
- 17. AFFIDAMENTI DA PARTE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento di contratti di servizi e forniture dell'IPA - Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano al processo di approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari ad assicurare l'integrale e corretto espletamento delle attività conferite da Roma Capitale, nonché il funzionamento degli Uffici e il corretto svolgimento dei processi interni, tenendo conto della mancata qualificazione a stazione appaltante ai sensi dell'art. 63 e dell'allegato II.4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in appresso Codice).

Dette disposizioni sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento dei servizi e delle forniture avvenga in maniera tempestiva e adeguata, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato, buona fede e tutela dell'affidamento, conservazione dell'equilibrio contrattuale, tassatività delle clausole di esclusione e massima partecipazione, applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore declinati dagli artt. 1 e ss. del Codice nonché comunque dei principi di efficacia, efficienza, economicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità.

Anche ai fini di cui sopra l'IPA - avvalendosi della piattaforma messa a disposizione da Roma Capitale e dei servizi dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale - assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operando secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

L'IPA, in quanto stazione appaltante non qualificata, per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023, si avvale - ai sensi 62 co. 6 lett. c) del Codice - dell'utilizzo autonomo della piattaforma di *e-procurement* TuttoGare, messa a disposizione, secondo la normativa vigente, dalla centrale di committenza qualificata Roma Capitale; tale piattaforma sarà impiegata per tutte le fasi dei processi di acquisto di servizi e forniture gestiti autonomamente e direttamente dalla medesima IPA ai sensi dell'art. 62 c. 6 lett. c) del D.lgs. 36/2023.

L'IPA, inoltre, potrà affidare i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea attraverso il Mercato Elettronico della PA (MEPA) gestito da Consip.

L'Istituto, in assenza della qualifica a stazione appaltante qualificata, può procedere all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alla soglia europea, ricorrendo all'attività di Committenza ausiliaria resa in via prioritaria da Roma Capitale ovvero da altra centrale di committenza ovvero stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 62 c. 6 lett. b) e dell'art. 3, co. 1 lett. z) dell'allegato I.1 del Codice.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- Codice civile;
- I rinvii agli allegati al Codice dovranno intendersi riferiti al corrispondente regolamento ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, una volta che questo secondo sarà adottato, determinando l'abrogazione dei primi;
- D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 175/2016.

Le disposizioni contenute nel Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'IPA – Titolo IV non conformi al presente "Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture, incarichi di lavoro autonomo e patrocinio legale", devono intendersi come automaticamente abrogate dalla data di avvenuta pubblicazione.

In caso di contrasto o difformità interpretativa tra i contenuti del presente Regolamento e il complesso delle disposizioni afferenti la materia di cui ai precedenti regolamenti dell'IPA, prevarrà quando disciplinato nel "Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture, incarichi di lavoro autonomo e patrocinio legale".

3. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, nonché dell'eventuale struttura di supporto di cui al comma 6 del testé menzionato articolo del Codice, assicura il completamento dell'intervento nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 al Codice. Coordina in ogni caso il processo realizzativo dell'intervento nel rispetto dei costi preventivati e della qualità richiesta. Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Può essere prevista la nomina di un responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile del procedimento per la fase di affidamento. Le responsabilità sono in tal caso ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Per gli affidamenti di importo superiore alla soglia europea il responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è nominato dalla centrale di committenza qualificata Roma Capitale; il responsabile del procedimento per la fase di affidamento dall'IPA.

Può essere altresì istituita una struttura di supporto al RUP cui destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Nel caso, ai fini dell'affidamento, l'Istituto designasse una commissione giudicatrice, il RUP può farne parte.

Il RUP è il Direttore dell'Istituto, in assenza il vertice amministrativo ovvero, su incarico di questi, è designato tra i dipendenti, assunti anche a tempo determinato, dell'Istituto, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 al Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Il RUP può essere scelto tra terzi non dipendenti dell'Istituto per l'inesistenza o l'insufficienza, anche in ragione dei preesistenti carichi di lavoro, di risorse disponibili all'interno di questo ultimo dotate dei necessari requisiti e/o competenze professionali.

Il RUP viene designato nella determina a contrarre o comunque nel primo atto di avvio dell'intervento da realizzare mediante contratto.

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Il RUP svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, salvo diversa indicazione dell'Istituto.

Il RUP che si trovi in condizioni di conflitto di interessi ne dà comunicazione all'Istituto e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

4. IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Per i contratti di servizi e forniture il Direttore dell'Esecuzione controlla i livelli di qualità delle prestazioni, garantendo altresì che l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

I compiti del Direttore dell'Esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede - anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati in relazione alla complessità dell'appalto - al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9 al Codice, assicurando la regolare esecuzione in conformità ai documenti contrattuali.

L'allegato II.14 al Codice individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il Direttore dell'Esecuzione deve essere diverso dal RUP. Per tali contratti l'Istituto, su indicazione del Direttore dell'Esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il Direttore dell'Esecuzione secondo quanto previsto dal menzionato allegato II.14.

Qualora l'Istituto non disponga al suo interno di competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di Direzione dell'Esecuzione, l'incarico può essere affidato con le modalità previste dal Codice.

Il Direttore dell'Esecuzione - quando non è nominato nella determina a contrarre - può essere designato prima della data di avvio del contratto. Negli Accordi Quadro il Direttore dell'Esecuzione viene designato con riferimento a ciascun contratto attuativo, comunque denominato.

Le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al Direttore dell'Esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, sulla base dell'allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione.

Il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve per le quali vale in ogni caso quanto previsto dagli artt. 34 e 7 dell'allegato II.14 al Codice.

Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato dal Direttore dell'Esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, l'Istituto può prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4 dell'art. 116 del Codice.

Non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità: 1) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio; 2) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto; 3) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare; 4) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

I casi in cui il certificato di verifica di conformità possa essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'Allegato II.14. Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato non oltre tre mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti nel capitolato. Ciò a maggior ragione qualora la cadenza delle verifiche possa non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità per i contratti a prestazioni periodiche o continuative sono svolte durante la loro esecuzione.

5. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una Commissione giudicatrice.

La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto

La Commissione, di cui può far parte il RUP, è presieduta e composta da dipendenti dell'Istituto e/o da dipendenti della Stazione appaltante qualificata, in possesso di adeguate competenze professionali. In mancanza di adeguate professionalità in organico, l'Istituto può scegliere il Presidente e i singoli componenti della Commissione anche tra professionisti esterni.

Le nomine devono rispettare i criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

Non possono essere nominati commissari coloro che si trovano nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 93 del Codice degli Appalti.

L'Istituto può predisporre un elenco dei dipendenti a cui attingere per l'individuazione dei commissari. L'individuazione dei componenti interni avviene per sorteggio e la partecipazione dei dipendenti alle Commissioni di gara è obbligatoria.

La selezione dei componenti della Commissione avviene, ove possibile, nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il Dirigente/Funziionario selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire tale incarico per altro appalto avente ad oggetto la medesima tipologia di servizio o fornitura per un periodo di sei mesi dalla data relativa alla precedente nomina.

L'individuazione dei commissari esterni potrà avvenire sulla base di un elenco di professionisti di comprovata esperienza eventualmente costituito sulla piattaforma di approvvigionamento della centrale di committenza ovvero della stazione appaltante qualificata.

Dall'obbligo di iscrizione all'elenco sono esentati eventuali commissari facenti parte dell'organico di Roma Capitale e/o delle controllate da quest'ultima.

Nelle procedure di aggiudicazione di appalti con il criterio del minor prezzo, la valutazione delle offerte è fatta da un seggio di gara anche monocratico, composto da personale dell'Istituto, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) dell'art. 93 comma 5 del Codice.

6. ALBO OPERATORI ECONOMICI, ALBO AVVOCATI, ALBO PROFESSIONISTI SANITARI

L'Istituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 commi 2 e 3 del D.lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.1 del Codice per l'individuazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture utilizzerà l'albo fornitore messo a disposizione da Roma Capitale ovvero l'albo degli avvocati esterni e l'albo dei medici specialisti presente sul proprio sito istituzionale, nella sezione Trasparenza, Consulenti e Collaboratori ed eventuali ulteriori albi che andranno a costituirsi.

7. PRINCIPI GENERALI

Il ricorso alle procedure disciplinate nel presente regolamento avviene nel rispetto delle regole indicate dagli artt. da 1 a 12 del Codice ed in particolare nel rispetto dei principi di:

- risultato
- fiducia
- accesso al mercato
- buona fede e tutela dell'affidamento
- autonomia contrattuale
- conservazione dell'equilibrio contrattuale
- tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione
- applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore
- economicità,
- efficacia,
- tempestività,
- correttezza,

- libera concorrenza,
- non discriminazione,
- trasparenza,
- proporzionalità,
- pubblicità,
- rotazione degli inviti e degli affidamenti.

In applicazione del principio di rotazione, salvo quanto previsto nel periodo che segue, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Gli affidamenti sono dall'IPA ripartiti in fasce in base al valore economico, ragion per cui il divieto di affidamento o di aggiudicazione di cui al periodo che precede si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49 del Codice.

Fermo restando che per i servizi e le forniture di importo inferiore a 140 mila euro si procederà con affidamento diretto come indicato nel successivo paragrafo 9, lett. a), le fasce di valore all'interno delle quali opera il principio di rotazione, tenuto conto di quanto previsto nell'ultimo periodo del presente paragrafo, sono le seguenti: a) da 5.001 euro fino a 40 mila euro; b) maggiore della precedente e fino a 70 mila euro; c) maggiore della precedente e fino a 110 mila euro; d) maggiore della precedente e fino a 139.999 mila euro.

In casi adeguatamente motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

In ogni caso, il principio di rotazione non trova applicazione per i servizi di cui all'art. 128 comma 2 del Codice.

8. VALORE STIMATO DELL'APPALTO

L'individuazione della tipologia di procedura di cui ai successivi paragrafi è subordinata alla stima del valore massimo.

Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dall'istituto. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'Istituto prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino e salvo quanto previsto dall'art. 58 del Codice.

Per i contratti relativi a servizi: a) quando una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14, le disposizioni del Codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Per gli appalti di forniture: a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 del menzionato art. 14 è computato

l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti; b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai medesimi commi 1 e 2, le disposizioni del Codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

In deroga a quanto previsto nei due precedenti periodi, l'Istituto può aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del Codice quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture e i servizi, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.

Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto: a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; b) l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

- a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, l'importo stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, l'importo complessivo, ivi compreso l'importo stimato di quello residuo;
- b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, l'importo mensile moltiplicato per quarantotto.

Per gli appalti di servizi, l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

- a) per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
- c) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo: 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, l'importo complessivo stimato per l'intera loro durata; 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l'importo mensile moltiplicato per 48.

Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull'importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle operazioni di posa e di installazione.

Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

I contratti che hanno per oggetto due o più tipi di prestazioni sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che ne costituisce l'oggetto principale. L'oggetto principale è determinato in base all'importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto.

L'importo stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'istituto o l'ente concedente avvia la procedura di affidamento del contratto.

Si richiamano in ogni caso ad integrazione e chiusura di quanto precede le disposizioni contenute nell'art. 14 del Codice.

9. SOGLIE

Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del Codice, l'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo Codice, è disciplinato come segue.

- a) affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti da Roma Capitale ovvero dall'Istituto;
- b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

Per le soglie pari o superiori a quelle comunitarie si rinvia al successivo articolo 13.

10. DETERMINA O DECISIONE DI CONTRARRE E FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici l'Istituto, di norma, con apposito atto, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

In caso di affidamento diretto, la decisione individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Contiene altresì la designazione del RUP e, se del caso, del Direttore dell'Esecuzione ove diverso dal primo.

In caso di procedura negoziata senza bando la decisione di contrarre dovrà contenere:

- a) la descrizione dell'esigenza che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche del bene/servizio che si intende acquistare;
- c) l'importo massimo stimato per l'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) la procedura che s'intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- e) i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- f) i criteri per la selezione degli operatori economici invitati e delle eventuali offerte;
- g) le principali condizioni contrattuali;
- h) la stazione appaltante o la centrale di committenza qualificate cui inviare la domanda di svolgimento della gara o lo strumento di acquisto che s'intende utilizzare per l'affidamento;
- i) il riferimento al rispetto dei principi di cui al precedente punto 5;
- j) il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94-100 del Codice;
- k) le particolari esigenze che giustifichino la richiesta della garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice, che non potrà in ogni caso superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto di affidamento;
- l) le ragioni che giustifichino la mancata richiesta della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice;
- m) la designazione del RUP;

L'Istituto conclude le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3 al Codice.

Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Il RUP, con atto motivato, può chiedere agli offerenti il differimento del termine.

Il RUP, in quanto organo preposto alla valutazione delle offerte, predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse dell'istituto, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente a norma delle previsioni di cui ai paragrafi 11.3 e 12.3, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 55 del Codice.

Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza.

L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

In caso di affidamenti di importo pari o superiori alle soglie di cui all'art. 14 del Codice la decisione di contrarre dovrà contenere:

- a) la descrizione dell'esigenza che si intende soddisfare;
- b) le caratteristiche del bene/servizio che si intende acquistare;
- c) l'importo massimo stimato per l'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d) la procedura che s'intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- e) le principali condizioni contrattuali;
- f) la stazione appaltante o la centrale di committenza qualificate cui inviare la domanda di svolgimento della gara o lo strumento di acquisto che s'intende utilizzare per l'affidamento;
- g) il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti generali e speciali di cui agli artt. 94-100 del Codice;
- h) il riferimento al rispetto dei principi di cui al precedente punto 7;
- i) la designazione del RUP o del Responsabile del procedimento per le attività di pertinenza dell'istituto
- l) designazione del Direttore dell'Esecuzione, se diverso dal RUP o del Direttore dei Lavori.

11. AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD € 140.000

11.1 Modalità di selezione del soggetto affidatario

Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000 – salvo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del Codice e ferma l'eventualità del ricorso alle procedure ordinarie prescritte dal medesimo Codice - è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, ma occorre che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'affidamento.

Il RUP può verificare, in primo luogo, la sussistenza di una convenzione CONSIP che metta a disposizione il servizio/bene di cui l'Istituto necessita e - qualora tale convenzione sia in linea con le esigenze da soddisfare e conforme al bene/servizio oggetto di acquisto – valutarne, se del caso con il supporto dell'Unità Gare e Acquisti o del personale a tal uopo preposto la convenienza, procede ad aderirvi.

Laddove non fosse possibile, opportuno o conveniente acquisire il bene o servizio tramite convenzione CONSIP, il RUP – tenendo per quanto possibile conto dei parametri di prezzo/qualità previsti in tali convenzioni - seleziona il soggetto cui affidare la fornitura/il servizio, anche tramite la consultazione di più operatori economici confrontandone le offerte. Il RUP valuta il numero delle offerte da richiedere tenendo conto dell'importo dell'affidamento, della tipologia di bene/servizio e di altre circostanze quali, a titolo indicativo, particolari requisiti tecnico professionali del soggetto affidatario, complessità del servizio, tempistiche di esecuzione etc.

Tale richiesta di preventivo deve essere effettuata tramite la piattaforma di negoziazione Tuttogare messa a disposizione dell'Istituto dalla centrale di committenza, Roma Capitale, ovvero mediante MePA, ai sensi dell'art. 62 comma 6 lett. c) del Codice.

Il RUP, se - in base alla tipologia del bene/servizio/lavoro da acquisire e/o di ulteriori elementi che lo consigliano - reputa opportuno dare particolare ampiezza e pubblicità all'indagine di mercato, può selezionare gli operatori economici da consultare tramite avviso pubblico. In tal caso, il RUP fornisce all'Unità Gare e Acquisti o dal personale a tal uopo predisposto tutte le necessarie informazioni al fine della predisposizione del menzionato avviso.

La scelta degli operatori da invitare, in ogni caso, deve essere effettuata dal RUP secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

La richiesta di preventivo deve contenere almeno i seguenti elementi:

- breve descrizione del bene o servizio richiesto;
- importo massimo di affidamento sul quale effettuare il ribasso (o, in caso di impossibilità, indicazione degli elementi che possano supportare l'operatore in una corretta quantificazione);
- tempistiche di consegna o durata dell'esecuzione del servizio;
- eventuali modalità di esecuzione della prestazione;
- eventuali requisiti tecnico-professionali da possedere per presentare offerta;
- modalità di presentazione dell'offerta;
- termine massimo per la presentazione dell'offerta;
- clausole sociali e di revisione prezzi;
- facoltà dell'IPA di non affidare ove nessuna delle offerte risulti conveniente.

Per gli affidamenti dei contratti di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Negli avvisi ed inviti è obbligatorio anche l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.

Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del lavoro, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Il RUP, all'esito dell'indagine di mercato o dell'individuazione da elenco condotte secondo le modalità sopra indicate, previa verifica dei requisiti di partecipazione a norma del paragrafo 11.3 che segue, seleziona l'affidatario, garantendo, in ogni caso, il rispetto dei principi di rotazione, economicità ed efficacia.

Resta fermo che l'IPA può decidere di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nell'invito e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Tutta la documentazione relativa alla procedura di selezione (richieste di offerta/preventivo, eventuali richieste di chiarimenti e relativi riscontri, offerte pervenute etc.) deve essere protocollata.

All'esito della attività svolta, il RUP comunica formalmente all'Unità Gare e Acquisti gli elementi della procedura di selezione effettuata, tra i quali: la sussistenza o meno di una convenzione CONSIP, la convenienza o meno della stessa, il nominativo dell'operatore economico selezionato, i soggetti invitati, i soggetti che hanno presentato offerta e più in generale descrive i criteri seguiti per la scelta; indica, inoltre, condizioni contrattuali particolari e la richiesta, ove necessaria, della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del Codice e/o la mancata richiesta di quella definitiva di cui all'art. 117 del Codice.

11.2 Formalizzazione dell'affidamento

Il contratto in via generale è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato al Codice I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite la piattaforma di negoziazione messa a disposizione dalla centrale di committenza.

Selezionato l'affidatario, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi trenta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) nel caso di un diverso termine previsto nell'invito a offrire;
- b) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse dell'IPA, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto

Per gli appalti di importo inferiore alle soglie europee, al contratto, ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice, non si applicano: 1) lo stand still di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 2) il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 4 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'IPA, l'affidatario selezionato può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

11.3 Verifiche sull'affidatario

Nelle procedure di affidamento d'importo inferiore a 40 mila euro, gli operatori attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti. Il RUP verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'IPA procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal medesimo Istituto per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore a 40 mila euro valgono le regole di cui in appresso da applicarsi per quanto di ragione attraverso l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione da Roma Capitale.

IL RUP, prima dell'affidamento, verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Il RUP, con le medesime modalità di cui al periodo che precede, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale

dell'operatore economico, sono già in possesso dell'Istituto, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

12. AFFIDAMENTI DI SERVIZI E DI FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 140 MILA EURO ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA E DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 150 MILA ED INFERIORE ALLA SOGLIA

12.1 Modalità di selezione del soggetto affidatario

Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 140.000 ma inferiori alla soglia comunitaria, l'Istituto, salvo quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del Codice e ferma l'eventualità del ricorso alle procedure ordinarie prescritte dal medesimo Codice – potrà espletare la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 50 del Codice.

Ai sensi dell'art. 62 comma 6 lett. c) del Codice, tali affidamenti saranno gestiti dall'Istituto mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

Anche in tal caso il RUP può verificare preliminarmente, in primo luogo, la sussistenza di una convenzione CONSIP che metta a disposizione il servizio/bene di cui l'Istituto necessita e - qualora tale convenzione sia in linea con le esigenze da soddisfare e conforme al bene/servizio oggetto di acquisto – valutarne, se del caso con il supporto dell'Unità Gare e Acquisti la convenienza, procede ad aderirvi.

Laddove non fosse possibile, opportuno o conveniente acquisire il bene o servizio tramite convenzione CONSIP, il RUP utilizza la piattaforma Tuttogare messa a disposizione da Roma Capitale.

Il RUP – tenendo per quanto possibile conto dei parametri di prezzo/qualità previsti in tali convenzioni – procede a rivolgere un invito ad almeno 5 operatori economici, selezionati tramite indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice.

Il criterio di aggiudicazione potrà essere quello del prezzo più basso o quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 al Codice;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale;
- c) i contratti di lavori, servizi e forniture caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

L'Unità Gare e Acquisti supporterà il RUP in tutte le fasi della procedura, che sarà svolta tramite la piattaforma.

Il RUP verifica prioritariamente se nell'Albo Fornitori messo a disposizione da Roma capitale ovvero all'interno degli albi istituiti dall'IPA stessa, siano presenti operatori idonei da poter invitare alla procedura negoziata.

La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere in ogni caso effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri anzidetti è impossibile o comporta per l'IPA oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

In caso di esito negativo, il RUP espleta l'indagine di mercato, che è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. I risultati delle indagini sono formalizzati con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice riguardanti la tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

Deve essere assicurata l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine il RUP cura la pubblicazione di un avviso tramite la piattaforma messa a disposizione da Roma Capitale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con l'IPA. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori.

Per gli affidamenti dei contratti di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, devono contenere, ove possibile, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell'offerta, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto anche in maniera prevalente, nonché a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Negli avvisi e inviti è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.

Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio o del lavoro, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

In caso di affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di nomina di una commissione giudicatrice, il RUP può farne parte anche in qualità di presidente.

Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, l'IPA, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, prevede l'esclusione automatica delle offerte che risultino anomale, qualora il numero di quelle ammesse sia pari o superiore a cinque. Allo scopo l'Istituto indica negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo seleziona in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 al Codice.

Il RUP, all'esito dell'indagine di mercato o dell'individuazione da elenco condotte secondo le modalità sopra indicate, previa verifica dei requisiti di partecipazione a norma del paragrafo 12.3 che segue, seleziona l'affidatario ai sensi dell'art. 108 del Codice, garantendo, in ogni caso, il rispetto dei principi di rotazione, economicità ed efficacia.

Resta fermo che l'Istituto può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle

procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Tutta la documentazione relativa alla procedura di selezione (richieste di offerta/preventivo, eventuali richieste di chiarimenti e relativi riscontri, offerte pervenute etc.) deve essere protocollata.

All'esito della attività svolta, il RUP comunica formalmente all'Unità Gare e Acquisti gli elementi della procedura di selezione effettuata, tra i quali: la sussistenza o meno di una convenzione CONSIP, la convenienza o meno della stessa, il nominativo dell'operatore economico selezionato, i soggetti invitati, i soggetti che hanno presentato offerta e più in generale descrive i criteri seguiti per la scelta; indica, inoltre, condizioni contrattuali particolari e la richiesta, ove necessaria, della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del Codice e/o la mancata richiesta di quella definitiva di cui all'art. 117 del Codice.

12.2 Formalizzazione dell'affidamento

Il contratto è in via generale stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato al Codice I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite la piattaforma di negoziazione. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi trenta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- a) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- b) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse dell'IPA, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Per gli appalti di importo inferiore alle soglie europee, al contratto, ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice, non si applicano: 1) lo stand still di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 2) il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 4 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'IPA, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

12.3 Verifiche sull'affidatario

Il RUP, prima di procedere all'aggiudicazione, verifica, tramite la piattaforma, l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Il RUP, con le medesime modalità di cui al periodo che precede, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso dell'istituto, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, il RUP assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: 1) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa all'IPA nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avallimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte; 2) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Il RUP può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dal RUP, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

13. AFFIDAMENTI DI SERVIZI E DI FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

L'IPA, in qualità di stazione appaltante non qualificata, ricorre per l'attività di committenza ausiliaria, in via prioritaria a Roma Capitale, ovvero ad altre centrali di committenza e stazioni appaltanti qualificate, di cui all'art. 62, comma 6 lett. b) del Codice e art. 3 comma 1, lett. z) dell'allegato I.1.

Ai sensi dell'62, comma 9, del Codice il ricorso alla stazione appaltante qualificata è formalizzato mediante un accordo, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della stazione appaltante qualificata.

L'attività di committenza ausiliaria ha ad oggetto la gestione da parte della centrale di committenza/stazione appaltante qualificata di tutte le attività inerenti alle procedure di affidamento sopra indicate, dalla pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE fino alla proposta di aggiudicazione.

L'erogazione del servizio da parte della centrale di committenza è comunque subordinata alla messa a disposizione da parte dell'IPA della documentazione progettuale completa e adeguata, necessaria all'esperimento delle procedure di evidenza pubblica.

Fermi restando gli obblighi di collaborazione, coordinamento ed informazione tra le parti, restano di competenza esclusiva dell'IPA:

- la scelta della procedura da utilizzare;
- l'adozione della determina a contrarre;
- l'individuazione dei servizi da acquisire, degli importi da porre a base d'asta e la relativa tempistica di esecuzione;
- la nomina del Responsabile Unico di Progetto e la nomina del Responsabile per la fase esecutiva;
- la redazione ed approvazione dello schema di Disciplinare di gara e relativi allegati, del Capitolato tecnico, dello schema di Accordo quadro, degli atti attuativi, nonché di tutti gli altri atti ed elaborati presupposti e/o connessi e conseguenti;

- la predisposizione delle risposte alle richieste di chiarimenti e/o alle istanze comunque pervenute dagli operatori economici;
- l'adozione della determina di aggiudicazione quale conferma dell'esito definitivo della procedura di gara;
- la gestione del contenzioso amministrativo, con particolare riferimento all'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva efficace;
- la sottoscrizione del contratto e il pagamento dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
- quant'altro dovesse essere ritenuto indispensabile per il corretto svolgimento della procedura di gara.

Competono altresì all'Istituto:

- tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del contratto, giusto quanto disposto all'art. 8, comma 3 dell'All.II.4 del Codice;
- tutte le fasi di verifica della regolare esecuzione e della conformità delle prestazioni al contratto, l'adempimento di tutti gli obblighi informativi e di trasparenza, previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza;
- la gestione dell'eventuale contenzioso derivante dall'applicazione del contratto.

L'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria viene effettuato attraverso una delle procedure di scelta del contraente individuate nel Libro II Parte IV del Codice. Lo svolgimento della procedura selezionata è regolamentato dalle disposizioni presenti nella parte V del Libro II.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è in via generale stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato al Codice I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite la piattaforma di negoziazione della stazione appaltante qualificata/centrale di committenza.

Il contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'IPA, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

14. INCARICHI PER LA RAPPRESENTANZA LEGALE

Posto che l'art. 56 comma 1, lett. h) sub 1 e 2) stabilisce che l'incarico di rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 nonché quello di consulenza prodromica o in preparazione del primo ricadono fuori dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici. In coerenza con le linee guide Anac n. 12/2018 ("Affidamento dei servizi legali"), i principi informativi di tali incarichi, uniti a quelli generali che regolano l'azione amministrativa sono, in particolare, i seguenti:

- Economicità: prima dell'affidamento dell'incarico, l'IPA è tenuto ad accertare la congruità e l'equità del compenso, nel rispetto dei parametri stabiliti con D.M. n. 55/2014 e s.m.i.. In considerazione della natura dei servizi in questione e dell'importanza della qualità delle relative prestazioni, il risparmio di spesa non è il criterio di guida nella scelta; tuttavia, il richiamo all'economicità implica la necessità di tener conto dell'entità della spesa e di accertarne la congruità.

- **Efficacia:** richiede la congruità degli atti posti in essere dall'Istituto rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati; ad esempio, può rilevare la presenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto di affidamento che si è concluso con esito positivo per l'IPA.
- **Imparzialità:** richiede una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti.
- **Parità di trattamento:** richiede che gli operatori economici si trovino in una situazione di reciproca parità rispetto alla procedura di affidamento dell'incarico.
- **Trasparenza:** consiste nel garantire un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di selezione, comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dalla Società, anche al fine di consentire il controllo sull'imparzialità della selezione.
- **Proporzionalità:** richiede l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione conseguita rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento.
- **Pubblicità:** richiede che i soggetti interessati abbiano un agevole accesso, in tempo utile, a tutte le informazioni necessarie relative alla eventuale procedura. A tal fine l'IPA cura, se del caso, la pubblicazione di un avviso pubblico sul proprio sito istituzionale.
- **Adeguate motivazione:** il provvedimento con cui viene affidato l'incarico a ciascun professionista deve indicare le ragioni alla base della scelta effettuata.

Il conferimento degli incarichi di cui sopra può avvenire sempre in coerenza con le linee guide Anac n. 12/2018 (*"Affidamento dei servizi legali"*):

- 1) tramite un confronto concorrenziale;
- 2) con affidamento diretto o fiduciario.

Inoltre, in applicazione della vigente normativa in materia di trasparenza, i dati relativi agli incarichi di rappresentanza e consulenza legale di cui sopra saranno oggetto di pubblicazione - ai sensi dell'art. 15-bis del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. - nell'apposita sezione "Trasparenza" del sito web dell'Istituto, all'interno della sottosezione "Consulenti e collaboratori".

15. INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO

15.1 incarichi di consulenza

L'incarico di natura autonoma è individuabile in prestazioni professionali a carattere personale rese da soggetti che esercitano abitualmente l'attività oggetto del conferimento e viene attribuito mediante un contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2229 e ss. del Codice Civile.

Detti incarichi sono riconducibili esclusivamente alle seguenti tipologie:

- incarichi a professionisti sanitari, in base alle necessità dei centri medici dell'Istituto;
- incarichi di studio, attribuibili in conformità ai criteri previsti dall'art. 5 del DPR 338/1994 per i quali è prevista la consegna di una relazione finale scritta, illustrativa dello studio e delle eventuali soluzioni proposte; l'incarico di studio può avere per oggetto indagini o analisi settoriali, ovvero lo studio e la soluzione di questioni inerenti le attività istituzionali dell'Istituto, lo studio per l'ideazione di procedure, l'elaborazione di schemi di provvedimenti e atti amministrativi, normativi o tecnici o di documenti di approfondimento;
- incarichi di ricerca, che presuppongono la preventiva definizione del programma o del tema di ricerca da parte dell'IPA e si articolano nella raccolta organica di materiale che consenta all'IPA di reperire contenuti utili per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali; è prevista la consegna di una relazione scritta sulla metodologia adottata e sugli esiti della ricerca;
- incarichi di consulenza che si estrinsecano in pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, elaborazione di atti amministrativi, normativi, deliberativi, regolamentari e societari nonché supporti specialistici su singole tematiche.

Il soggetto che riceve l'incarico deve essere in possesso di un'elevata qualificazione che richiede una comprovata e particolare specializzazione anche universitaria. L'incarico non deve implicare lo svolgimento di attività continuative.

15.2 Collaborazioni coordinate e continuative

Sono consentite forme di collaborazione coordinata e continuativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente e a condizione che il collaboratore detenga una grande libertà di scelta circa le modalità di esecuzione della prestazione e che possa determinarsi liberamente senza obblighi inderogabili rispetto agli orari, luoghi, controlli, disciplina e direttive.

A titolo indicativo e non esaustivo sono consentite, sempre nel rispetto delle norme vigenti, le collaborazioni:

- individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per venire incontro a particolari esigenze produttive ed organizzative aziendali;
- quelle prestate nell'esercizio di professioni intellettuali rese da soggetti iscritti ad Albi Professionali.

16. CONTENUTO DEL CONTRATTO

Il contratto dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- breve descrizione del servizio/fornitura;
- indicazione del numero di protocollo dell'offerta economica la quale dovrà essere allegata all'accettazione;
- durata del contratto;
- importo del contratto al netto dell'iva;
- tempistiche di pagamento;
- nominativo del Direttore dell'Esecuzione;
- nominativo del Responsabile del servizio dell'operatore economico;
- CIG.

17. AFFIDAMENTI DA PARTE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per specifiche e motivate esigenze il Commissario Straordinario, con i poteri conferiti dal Sindaco, può, nel rispetto della normativa vigente, procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture con determina a contrarre o atto equivalente anche in deroga a quanto previsto nel presente regolamento.